

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 marzo 2025, n. 115  
**COMUNE SAN MARCO LA CATOLA\_ Parere Favorevole, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di San Marco La Catola (Fg) per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 ed alla DGR n.793/2019 con dotazione di n.30 posti (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60ter del RR n.4/2007) denominato "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" da realizzarsi in San Marco La Catola (Fg) alla via Santissima s.c.n. (ex asilo comunale)\_ASL FG**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

*a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*

*b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*

*d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*

***e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);***

*f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);*

*h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

*i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).*

*Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del*

sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"), fino alla data di entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che: "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento(...)"

Conseguentemente all'entrata in vigore del RR. n. 4/2019, alle strutture ex art. 60ter del R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio

*istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."*

Con pec trasmessa in data 12/04/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 182371, il Comune di San Marco La Catola (Fg), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 1 (strutture ammesse a finanziamento) allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Luigi Piacquadio, in qualità di legale rappresentante del Comune di San Marco La Catola (C.F. 82000990711, P.I. **01266720711**, con sede in San Marco La Catola Via Municipio n. 38), ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato *"Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza"* da realizzarsi in San Marco La Catola (Fg) alla via Santissima s.c.n. (ex asilo comunale), con dotazione di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Prot. n. 1102 del 12.04.2024 \_ Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R 4/2019 o soggetti disabili R.R 5/2019 (modello REA-1\_Strutture ammesse a finanziamento pubblico\_ allegato alla D.G.R 793 del 2019);
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Luigi Piacquadio, in qualità di legale rappresentante del Comune di San Marco La Catola;
- POR PUGLIA 2014-2020 Asse IX Azione 9.11 Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di San Marco La Catola per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale *"Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza"*;
- Tav. AR07\_ Elaborato planimetrico;
- Relazione tecnica;
- Relazione generale (tecnico-illustrativa);
- Relazione tecnica per verifica del rispetto DPR 380/01 art.82, D.M. 236/89 e Circ. N. 1669/89\_ Accessibilità alle persona con impedita o limitata capacità motoria;
- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 24/09/2015 ad oggetto *"APQ "Benessere e Salute"- FSC 2007-2013 – Piano Investimenti per infrastrutture Sociali e sociosanitarie. Lavori di recupero e riattamento di un immobile sito nel Comune di San Marco la Catola per la realizzazione di un "Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza"*;
- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07/04/2016 ad oggetto *"APQ "Benessere e Salute"- FSC 2007-2013 – Piano Investimenti per infrastrutture Sociali e sociosanitarie. Lavori di recupero e riattamento di un immobile sito nel Comune di San Marco la Catola per la realizzazione di un "Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza – Prog. di €1200000,00 approvazione progetto esecutivo rev.2 – rettifica ed integrazione"*;
- Prot. AOO146/169 del 19/01/2016 ad oggetto *"Avviso pubblico n.1/2015 pe il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici – A.D. 367 del 06/08/2015 – Burp n. 118 del 27/08/2015 – Piano di investimenti Ambito territoriale di Lucera \_ Codice pratica QJY4TF\_ Esito istruttoria"*;
- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 22/09/2015 ad oggetto *"Integrazione programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 ed elenco annuale 2015"*;
- Avviso pubblico n.1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari (approvato con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015).

Facendo seguito alla presentazione della predetta istanza, con nota prot. n. 0467701/2024 del 26/09/2024 la scrivente Sezione chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di San Marco La Catola per il progetto di un "Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007;

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà attestava con nota prot. n. 0484851/2024 del 07/10/2024 ad oggetto "Riscontro nota prot. n. 467701 del 26/09/2024. Attestazione relativa al Progetto "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" del Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG). DGR 629/2015. A0911.35. CUP G45116000040006." che:

"- il progetto è stato ammesso a finanziamento a valere sul FESR - POR Puglia 2014- 2020 – Azione 9.11 con A.D. n. 564 del 08/11/2016;

- la struttura da realizzare afferisce all'ex art. 60 ter "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" del Reg. Reg. 04/2007;

- Il numero dei posti utente, oggetto del progetto ammesso a finanziamento, è pari a 30;

- Alla data odierna l'atto di omologazione del progetto non risulta acquisito agli atti della Sezione scrivente e il contributo finanziario definitivo non risulta ancora saldato;

- non sussiste alcun atto di revoca del finanziamento concesso.

Alla luce di quanto attestato si rimanda a successiva comunicazione l'avvenuta erogazione del contributo finanziario definitivo e la dichiarazione relativa al completamento delle attività nel rispetto degli obiettivi di progetto e di Linea di Intervento prefissati."

Con nota prot. n. 78897/2025 del 13/02/2025 ad oggetto "Attestazione relativa al Progetto "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" del Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG). DGR 629/2015. A0911.35. CUP G45116000040006. **Riscontro nota prot. n. 467701 del 26/09/2024. Notifica Determinazione Dirigenziale 192/DIR/2025/00160 del 07/02/2025.**" la predetta Sezione comunicava che:

"- prende atto della Determinazione n. 176 del 12/11/2024 del Comune di San Marco la Catola di omologazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 1.120.385,27 a valere su fondo POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;

- della conclusione del progetto "Recupero e riattamento di un immobile sito nel Comune di San Marco La Catola (FG) in via Santissima (Ex Asilo comunale) per la realizzazione di un Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" A0911.35 e della spesa complessiva ammissibile a valere sul Fondo FESR - POR Puglia 2014-2020 pari a € 1.120.385,27;

- procede al recupero di € 19.614,73 dal Comune di San Marco La Catola, quale somma non spesa dal beneficiario finale, determinata dalla differenza tra l'importo erogato dalla Regione Puglia e l'importo effettivamente omologato e ammissibile, con il conseguente accertamento in entrata.

Si comunica inoltre che la struttura realizzata afferisce all'ex art. 60 ter "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" del Reg. Reg. 04/2007."

Ad integrazione della pec trasmessa in data 12/04/2024, il Comune di San Marco La Catola (Fg) ha trasmesso con pec del 05/03/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 118273 del 06/03/2025, l'autocertificazione sulla titolarità del diritto reale su immobili e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017.

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata Pec del 12/04/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 182371, nonché dalla nota prot. n. 0484851/2024 del 07/10/2024 e dalla successiva nota prot. n. 78897/2025 del 13/02/2025 della competente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, è evidente che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della

legge regionale n. 9/2017 avendo Il Comune di San Marco La Catola (Fg) ottenuto un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo *POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11* con A.D. n. 564 del 08/11/2016 per la realizzazione di un Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007).

Tanto considerato si rileva che:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – *Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento*”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

- alla “Sezione 1 – *Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio* \_ **R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti**

*“1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all’esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti;*  
(...)

*Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.*

*Tuttavia, va precisato da subito che l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.”*

- **NELL’ALLEGATO A AL PARAGRAFO 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

**RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi** è previsto specificatamente che:

*“L’ art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede:*

*“1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti”.*

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art.14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

- **Al paragrafo 7 – R.R. n. 4/2019 “Procedure per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR n. 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento”**

### **Tipologia di finanziamento ammesso**

*“Il R.R. n. 4/2019 all’art . 9 comma 3, lettera f) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.*

*Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014- 2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (...)*

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il Comune di San Marco La Catola (Fg) ha dichiarato nel modello di domanda allegato Rea 1 – strutture ammesse a finanziamento - allegato alla DGR 793/2019 che, ai sensi del RR n.4/2019, intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i., in quanto beneficiario del finanziamento FESR. Tra l’altro, i requisiti strutturali previsti dall’art. 60 ter del RR n.4/2007 coincidono con i requisiti strutturali disciplinati dall’art. 6.1 del RR n.4/2019 “Requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti” che prevedono che:

*“La struttura deve, in ogni caso, garantire:*

- *un ambiente sicuro e proteso per l’utenza a cui il Centro fa riferimento*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*

- spazio amministrativo;
  - linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;
  - servizi igienici attrezzati:
  - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;
  - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
  - un servizio igienico per il personale.
- Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."*

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. 484851/2024 del 07/10/2024 e della successiva nota prot. n.78897/2025 del 13/02/2025 della competente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 12/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 182371 di questo Ente, ed in particolare degli elaborati planimetrici del piano seminterrato, del piano terra e del piano primo, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti con l'indicazione della destinazione d'uso e la relativa metratura del Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007);

Rilevata la corrispondenza tra i requisiti minimi richiesti dall'art. 6.1 del RR n.4/2019 e gli elaborati planimetrici del piano seminterrato, del piano terra e del piano primo presentato a questa Sezione;

Atteso che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di San Marco La Catola ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione del Centro Diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter del R.R. n. 4/2007;

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Marco La Catola (Fg) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dallo stesso Comune di San Marco La Catola (PI 01266720711 \_ con sede in San Marco La Catola, Via Municipio n.38), **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 60ter del R.R. n.4/2007) denominato "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in San Marco La Catola (Fg) alla via Santissima s.c.n. (ex asilo comunale)**, con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di San Marco La Catola e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di San Marco La Catola è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec alla scrivente Sezione in data 12/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 182371 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio da parte del Comune di San Marco La Catola, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio

dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di San Marco La Catola alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Marco La Catola (Fg) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dallo stesso Comune di San Marco La Catola (PI 01266720711 \_ con sede in San Marco La Catola, Via Municipio n. 38), **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 60ter del R.R. n.4/2007) denominato "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza" con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in San Marco La Catola (Fg) alla via Santissima s.c.n. (ex asilo comunale)**, con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di San Marco La Catola e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di San Marco La Catola è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec alla scrivente Sezione in data 12/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 182371 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio da parte del Comune di San Marco La Catola, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di San Marco La Catola alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
  - **al legale rappresentante del Comune di San Marco La Catola – P.I. 01266720711 con sede in San Marco La Catola in Via Municipio n. 38;**
  - **al Comune di San Marco La Catola ([comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it](mailto:comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it), [tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it](mailto:tecnico@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it))**
  - **al Dipartimento Welfare ([dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it))**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia

Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni

di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro